

V

(Bekendmakingen)

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

COMMISSIE

STEUNMAATREGEL VAN DE STATEN — ITALIË

Steunmaatregel van de staten C 13/07 (ex NN 15/06 & N 734/06) — Reddings- en herstructureringssteun aan New Interline S.p.A**Uitnodiging overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag opmerkingen te maken**

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/C 120/08)

De Commissie heeft Italië bij schrijven van 24 april 2007, die na deze samenvatting in de authentieke taal is weergegeven, in kennis gesteld van haar besluit tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG Verdrag ten aanzien van de bovengenoemde steunmaatregel.

Belanghebbenden kunnen hun opmerkingen over de betrokken reddings- en herstructureringssteun ten aanzien waarvan de Commissie de procedure inleidt, maken door deze binnen een maand vanaf de datum van deze bekendmaking te zenden aan:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie Staatssteun
SPA3, 6/5
B-1049 Brussel
Fax: (32-2) 296 12 42.

Deze opmerkingen zullen ter kennis van Italië worden gebracht. Een belanghebbende die opmerkingen maakt, kan, met opgave van redenen, schriftelijk verzoeken om vertrouwelijke behandeling van zijn identiteit.

TEKST VAN DE SAMENVATTING

1. PROCEDURE

Op 23 februari 2006 meldden de Italiaanse autoriteiten reddingssteun aan New interline SpA, geregistreerd als NN 15/2006, bij de Commissie aan. De steun is op 13 februari 2006, d.w.z. vóór de melding, verleend. Op 10 november 2006 meldden de Italiaanse autoriteiten een herstructureringsplan aan, geregistreerd onder nummer N 734/2006.

2. BESCHRIJVING

New Interline S.p.A. is een fabrikant van stoelen en zitmeubelen in Basilicata. De onderneming kan worden aangemerkt als onderneming in moeilijkheden in de zin van de communautaire

Richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden („de richtsnoeren”) (¹). Begin 2006 kreeg de onderneming een staatsgarantie voor een lening van 2,75 miljoen EUR, bij wijze van reddingssteun, voor een periode van zes maanden. Italië zette de garantie evenwel niet stop na zes maanden en meldde vóór het verstrijken van die termijn evenmin een herstructureringsplan aan dat overeenkomstig punt 26 van de richtsnoeren de verlenging van de reddingssteun toelaatbaar zou hebben gemaakt.

Italië diende vervolgens een herstructureringsplan voor de onderneming in en stelt voor de duur van de garantie te verlengen tot 17 jaar en de waarde ervan te verhogen tot 4,75 miljoen EUR bij wijze van herstructureringssteun om het plan te helpen financieren.

(¹) PB C 244 van 1.10.2004, blz. 2.

3. BEOORDELING

De Commissie is van oordeel dat de reddingssteun verenigbaar kan worden verklaard wat de periode van zes maanden betreft; wat echter de onrechtmatige verlenging van de reddingssteun na die periode betreft, ziet de Commissie zich genoodzaakt de procedure van artikel 27 van de richtsnoeren in te leiden. De Commissie zal in het kader daarvan onderzoeken of de onrechtmatig verlengde reddingssteun alsnog als herstructureringssteun kan worden aangemerkt.

De Commissie heeft in dit stadium evenwel twijfels omtrent de verenigbaarheid van het herstructureringsplan met de richtsnoeren. De verstrekte inlichtingen zijn ontoereikend wat betreft de herstructureringskosten, de financieringsbronnen en de precieze betrokken bedragen aan staatssteun. De informatie over de eigen bijdrage en de compenserende maatregelen is onduidelijk. Bovendien is het twijfelachtig of een verlenging van de reddingssteun tot 17 jaar gerechtvaardigd is.

TEKST VAN DE BRIEF

„La Commissione desidera informare l'Italia che, avendo esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane sulle misure di aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti degli aiuti per il salvataggio, nella misura in cui applicati oltre il periodo di sei mesi, e nei confronti degli aiuti per la ristrutturazione previsti.

I. PROCEDIMENTO

1. Il 23 febbraio 2006 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione una misura di aiuti per il salvataggio a favore di New Interline SpA (registrati come caso NN 15/06), posta in esecuzione il 13 febbraio 2006, ossia prima della notificazione. La Commissione ha chiesto complementi di informazione con lettera del 4 aprile 2006, cui l'Italia ha risposto con lettera del 29 maggio 2006. La Commissione ha chiesto informazioni ulteriori con lettera del 28 luglio 2006, cui l'Italia ha risposto con lettere del 5 ottobre 2006 e del 6 novembre 2006.
2. Con notifica del 10 novembre 2006, registrata come N 734/06, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione un piano di ristrutturazione. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera del 22 dicembre 2006, cui l'Italia ha risposto con lettera del 6 marzo 2007.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI AIUTI

Il beneficiario

3. New Interline SpA (l'impresa), fabbrica poltrone e divani (codice NACE DN3611), è ubicata in Basilicata, una regione assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. L'impresa dispone di due stabilimenti di produzione, uno a Matera, l'altro in Puglia.
4. New Interline è stata creata nel 1993 e appartiene a due soci (persone fisiche). Fino al 31 dicembre 2004 controllava altre tre imprese (Sofart S.r.l., Interline Italia Poltrone e

Divani S.r.l. e Sofaline S.r.l.), tutte operanti nello stesso settore. Queste tre imprese sono fuse con la società madre dal 31 dicembre 2005.

5. L'Italia ha spiegato che le difficoltà dell'impresa sono cominciate nel 2004-2005, a causa di fattori interni ed esterni che hanno colpito il mercato del mobile in generale e in particolare il distretto murgiano, una delle aree, in Italia, in cui è concentrata la produzione, fra cui quella di New Interline. Tali fattori includevano, in particolare, l'emergere di nuovi concorrenti con costi di produzione più bassi in paesi asiatici ed europei, insieme ad una domanda instabile e all'apprezzamento dell'euro sul dollaro, che hanno portato ad una perdita di competitività e al calo delle vendite ⁽²⁾.
6. Nel caso di New Interline la situazione è stata aggravata dall'improvviso fallimento del suo maggiore cliente, Courts Furniture. Il rapporto di fornitura con questa società ha avuto inizio nel 2003 e ha portato New Interline a effettuare nuovi investimenti in personale e logistica per far fronte al considerevole aumento di ordini da esso provenienti. Nel 2003-2004 Courts Furniture rappresentava circa il 60 % del fatturato di New Interline. La cessazione delle attività di questo maggior distributore, alla fine del 2004, ha lasciato New Interline in una situazione di sovradimensionamento, con costi elevati non più adattati alla situazione del mercato.
7. A causa di questi fattori, l'impresa è passata da una situazione redditizia nel 2003 (583 074 EUR) a ingenti perdite (6,7 milioni di EUR) nel 2005 ⁽³⁾. Il suo fatturato è diminuito in maniera significativa e il capitale proprio è stato gravemente intaccato. Stando alle informazioni disponibili, il personale è stato ridotto da 450 dipendenti nel 2004 a 340 nel febbraio 2006, 154 dei quali rimasti al servizio dell'impresa e 186 posti in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).

Il piano di ristrutturazione

8. L'Italia ha presentato un piano che l'impresa intende attuare per ristabilire la sua situazione finanziaria ed economica. Il piano comprende misure di risanamento finanziario così come la ristrutturazione delle normali attività dell'impresa allo scopo di ridurre i costi, migliorarne la produttività e promuoverne l'immagine commerciale e il rating finanziario. Le misure previste sono sintetizzate in appresso.
9. Trasferimento di patrimonio immobiliare e parte della debitoria di New Interline non più rilevanti nel contesto della ristrutturazione a una nuova impresa (società veicolo), da liquidare tramite dismissione di cespiti di proprietà per estinguere il debito.
10. Negoziazione, con i ministeri competenti, della possibilità di ripianificare i debiti tributari e previdenziali (non specificati quali). Ottenimento di garanzie per il pagamento del trattamento di fine rapporto per 1,151 milioni di EUR e dei debiti verso gli enti previdenziali per 0,849 milioni di EUR, per un totale di circa 2 milioni di EUR (apparentemente coperti dal proposto aiuto per la ristrutturazione).

⁽²⁾ Le vendite di New Interline al di fuori dell'Italia rappresentavano il 77 % del fatturato dell'impresa nel 2004 e sono scese al 44 % nel 2005.

⁽³⁾ Su base consolidata, l'ammontare delle perdite è pari a 8,1 milioni di EUR.

11. Apertura del capitale all'ingresso di nuovi soci, anche nell'ambito dello stesso settore d'appartenenza.
12. Trasferimento della produzione dai siti di Matera a un sito più piccolo a Gravina (Puglia), allo scopo di ridurre i costi operativi e d'altro tipo (già effettuato nel 2006).
13. Cessione delle attività non più redditizie (ad es. ex Sofart o ex Sofaline) (cfr. punto 26, sopra).
14. Riduzione del personale.
15. Concentrazione dell'offerta su prodotti di alta-media qualità, customizzati, per garantire un'alta varietà di modelli mantenendo al tempo stesso la flessibilità ⁽⁴⁾.
16. Miglioramento del processo di produzione ⁽⁵⁾, riduzione o eliminazione degli stock (produzione made-to-order invece che made-to-stock), riduzione nell'utilizzazione dello spazio e dei livelli gerarchici per introdurre flessibilità e migliorare le operazioni.
17. Promozione di partnership con altri marchi, attivazione di nuovi canali di distribuzione, come il commercio elettronico; concentrazione sui mercati principali dell'impresa (ad es. Italia, Francia, Belgio, Giappone) e investimenti nel marketing.
18. Il periodo della ristrutturazione indicato va dal 2007 al 2011. L'Italia ha spiegato che, data l'incertezza del risanamento finanziario insieme alle altre misure (cessione di attività, inclusione di nuovi partner) e dato che il mercato è in costante evoluzione, è difficile fare previsioni precise. L'impresa stima tuttavia che, considerando tutte le misure, nell'ipotesi pessimista potrebbe tornare ad essere redditizia nel 2010; in uno scenario normale, e nell'ipotesi ottimista, l'impresa potrebbe recuperare la redditività già nel 2007.
19. I contributi propri consisterebbero in un aumento di capitale di 600 000 EUR (apparentemente già effettuato), nella cessione delle attività non più necessarie al funzionamento dell'impresa (non specificato quali), insieme a apporti futuri di nuovi partner. La fonte di questo aumento di capitale non è stata specificata, né è stato indicato se esso implica aiuti di Stato. Inoltre, i costi della ristrutturazione sono stati quantificati solo per il periodo 2007-2008 (1,160 milioni di EUR). Non è quindi possibile determinare quale sarà il contributo reale, esente da aiuto, dell'impresa, rispetto ai costi totali della ristrutturazione.
20. Per quanto riguarda le misure compensative, l'Italia ha dichiarato che non sono giustificate dato il limitato impatto dell'impresa sul mercato e, in ogni caso, esse risulterebbero da una riduzione della capacità di produzione interna dell'impresa, che mira a una produzione con un maggiore valore aggiunto ma di minor volume rispetto ad altri produttori in serie.

⁽⁴⁾ L'impresa lavora attualmente con tre linee di prodotto principali: "In linea", "Interline" e "Premier". L'obiettivo è concentrarsi su quest'ultimo, che ha maggiore valore aggiunto in termini di qualità e design, e di ridurre gradualmente la produzione di modelli che corrispondono a segmenti di mercato sempre più dominati dalle importazioni.

⁽⁵⁾ L'Italia spiega che l'impresa vuole applicare metodi di produzione snella a mix di prodotto per migliorare la produttività.

Le misure di aiuto

Aiuto per il salvataggio

21. La misura di aiuto per il salvataggio consiste in una garanzia del ministero dello Sviluppo economico per un prestito bancario di 2,75 milioni di EUR. La garanzia era stata concessa per un periodo di sei mesi dall'erogazione dell'aiuto, che, secondo le autorità italiane, ha preso effetto il 6 marzo 2006. La data ultima, per l'Italia, per revocare la garanzia (o alternativamente per presentare un piano di ristrutturazione) era quindi il 6 settembre 2006. La Commissione è stata tuttavia informata del fatto che, fino ad oggi, non è stata posta fine all'aiuto per il salvataggio.

Aiuto per la ristrutturazione

22. Il piano di ristrutturazione propone di prolungare la durata della garanzia fino a 17 anni e di aumentarne il valore di 2 milioni di EUR, fino a un totale di 4,75 milioni di EUR. Secondo la notifica, le misure di aiuto saranno utilizzate per dilazionare il rimborso del prestito per il salvataggio (2,75 milioni di EUR), provvedere al pagamento delle indennità per il trattamento di fine rapporto (1,2 milioni di EUR) e estinguere i debiti verso gli enti previdenziali (0,8 milioni di EUR). Inoltre, l'impresa potrebbe beneficiare della ripianificazione di un debito verso il Tesoro pari a 1,5 milioni di EUR, le cui condizioni non sono state specificate.
23. Va osservato che il piano di ristrutturazione è stato presentato il 10 novembre 2006, cioè circa 8 settimane dopo la data della scadenza (6 settembre 2006). L'Italia ha dichiarato che gli aiuti per la ristrutturazione non sono ancora stati erogati.

III. VALUTAZIONE

Esistenza dell'aiuto

24. La Commissione ritiene che la misura di aiuto per il salvataggio e la misura di aiuto per la ristrutturazione costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Le misure rivestono la forma di garanzie, che costituiscono un vantaggio finanziato da risorse statali. Esse sono selettive poiché limitate a New Interline S.p.A. Queste sovvenzioni selettive possono falsare la concorrenza, conferendo a New Interline un vantaggio su altri concorrenti che non ricevono gli aiuti. Infine, sul mercato in cui è attiva New Interline vi sono ampi scambi fra gli Stati membri.

Compatibilità col mercato comune

25. Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione devono essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁶⁾ ("gli orientamenti").

⁽⁶⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

26. Quando le misure d'aiuto sono state notificate, New Interline aveva 154 dipendenti a tempo pieno e un fatturato di circa 19 milioni di EUR ⁽⁷⁾. Ai fini della valutazione delle misure, l'Italia afferma che New Interline è quindi un'impresa media.
27. Va osservato tuttavia che, al momento della notificazione, New Interline non poteva essere classificata come PMI, poiché sia il numero dei dipendenti che il fatturato degli ultimi due esercizi consecutivi (2004-2005) non erano al di sotto delle soglie per le PMI ⁽⁸⁾. Pertanto, in questa fase, ai fini della valutazione delle misure d'aiuto, la Commissione considererà New Interline un'impresa di grandi dimensioni.

Ammissibilità dell'impresa

28. Ai sensi del punto 11 degli orientamenti, un'impresa può essere considerata in difficoltà quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.
29. La Commissione constata che la situazione finanziaria di New Interline si è considerevolmente deteriorata negli ultimi tre anni. Il fatturato dell'impresa è diminuito da 67,9 milioni di EUR nel 2003 a 50 milioni nel 2004 e a 19 milioni nel 2005. I risultati dell'impresa sono passati da un profitto di 583 074 EUR nel 2003 a ingenti perdite di 6,2 e 6,7 milioni di EUR rispettivamente nel 2004 e 2005. Gli oneri per interessi sono aumentati. Il capitale proprio dell'impresa è stato pesantemente intaccato durante questo periodo, passando da 4,6 milioni di EUR nel 2003 a 16 952 EUR nel 2005. La Commissione conclude pertanto che New Interline può essere considerata impresa in difficoltà ai sensi del punto 11 degli orientamenti, ed è quindi ammissibile agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

Aiuti per il salvataggio

30. Il punto 25, lettere da a) a e), degli orientamenti espone le condizioni a cui gli aiuti per il salvataggio possono essere autorizzati.
31. Conformemente al punto 25, lettera a), degli orientamenti, si tratta in questo caso di aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia sui prestiti. L'impresa sta pagando per il prestito un tasso di interesse equivalente ai tassi praticati a imprese sane (Euribor 6 mesi + 1,75 % = approssimativamente 4,95 %) e superiore al tasso di riferimento della Commissione per l'Italia, pari al 3,7 %.
32. Conformemente al punto 25, lettera b), degli orientamenti, gli aiuti sono motivati da gravi difficoltà sociali e non hanno indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati

membri. Se difatti New Interline cessasse le attività, ciò avrebbe gravi conseguenze in termini di occupazione, non solo per l'impresa ma anche per i lavoratori per conto terzi e i fornitori che da essa dipendono. Inoltre, dato il carattere fortemente frammentato del mercato in questione (solo in Italia vi sono più di 9 000 imprese nel settore) e la piccola quota di mercato di New Interline (circa l'1 % dello Spazio economico europeo), la Commissione ritiene che l'aiuto non creerà indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri.

33. Le autorità italiane hanno notificato alla Commissione un aiuto di 2,75 milioni di EUR, dichiarato il minimo necessario per mantenere l'impresa in attività per sei mesi come stabilito al punto 25, lettera d), degli orientamenti. Questo importo deriva dal fabbisogno di liquidità dell'impresa, calcolato sulla base delle esigenze di flusso di cassa per il periodo di sei mesi. Esso è inoltre inferiore all'importo calcolato sulla base della formula indicata nell'allegato degli orientamenti, che stabilisce una presunzione confutabile del rispetto dell'importo minimo necessario. Applicando la formula di cui all'allegato degli orientamenti ⁽⁹⁾ ai dati forniti dalle autorità italiane (in euro), i calcoli per il 2004 sono i seguenti:

$$- 7\,383\,248 + 2\,545\,083 + (- 5\,148\,524) : 2 = 4\,993\,344$$

34. Le autorità italiane confermano che l'impresa non ha beneficiato di alcun aiuto per il salvataggio o la ristrutturazione negli ultimi dieci anni. Pertanto l'aiuto notificato è conforme al principio dell'"aiuto una tantum" di cui ai punti 72 e sgg. e al punto 25, lettera e), degli orientamenti.

Proroga illegale degli aiuti per il salvataggio

35. Il punto 25, lettera c), degli orientamenti stabilisce che, in caso di aiuto non notificato, lo Stato membro deve presentare alla Commissione, entro sei mesi dalla prima attuazione della misura di aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata ⁽¹⁰⁾. La Commissione osserva che questa condizione non è stata rispettata, poiché l'Italia non ha revocato la garanzia entro tale periodo di sei mesi e il piano di ristrutturazione è stato poi presentato con 8 settimane di ritardo: la garanzia non può pertanto essere prorogata su questa base (punto 26 degli orientamenti).
36. Tuttavia, se le condizioni di cui sopra fossero state rispettate, l'aiuto per il salvataggio sarebbe compatibile poiché conforme a tutti gli altri requisiti del punto 25 degli orientamenti. La Commissione ritiene quindi opportuno esaminare la compatibilità dell'aiuto solo nella misura in cui applicato oltre il periodo di sei mesi (cioè dopo il 6 settembre 2006).

⁽⁷⁾ Secondo i dati forniti nella notifica.

⁽⁸⁾ Per la definizione delle piccole e medie imprese, si veda l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 28).

⁽⁹⁾ $[EBIT(t) + ammortamento(t) + (capitale circolante(t) - capitale circolante(t-1))] : 2$.

⁽¹⁰⁾ Si veda anche la seconda parte del punto 25, lettera a): "I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall'erogazione all'impresa della prima tranche".

37. Il punto 27 degli orientamenti stabilisce che “la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nel caso in cui lo Stato membro non comunichi (...) la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata, prima della scadenza del termine di 6 mesi”. Di conseguenza, la procedura di cui all'articolo 27 si applica nella fattispecie e la Commissione deve avviare il procedimento nei confronti dell'aiuto per il salvataggio ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

Aiuto per la ristrutturazione

38. La Commissione deve valutare se l'aiuto per il salvataggio illegalmente prorogato è compatibile per altri motivi. Il punto 20 degli orientamenti limita tali possibilità a quelle fissate negli orientamenti stessi. Ciò lascerebbe ancora aperta la possibilità di ammettere l'aiuto per il salvataggio come aiuto per la ristrutturazione.

39. A tale riguardo tuttavia la Commissione dubita, a questo stadio, della compatibilità degli aiuti per la ristrutturazione con gli orientamenti. L'esito preciso delle misure previste e l'impatto sul ripristino della redditività dell'impresa non è chiaro. L'Italia stessa ammette che ciò dipende da come evolveranno sia la ristrutturazione finanziaria che gli altri fattori coinvolti. Ad esempio, si fa riferimento agli apporti di nuovi soci, ma non è indicato nessun impegno quanto al momento e all'importo. Non è chiaro quali attività saranno cedute e quali entrate genereranno. I dettagli sul risanamento finanziario (trasferimento di attività e passività ad un'altra impresa) e sul suo impatto su New Interline non sono stati sufficientemente spiegati. Più in generale, non è chiaro come la strategia prevista sarà tradotta in fatti concreti e quale sia il calendario per l'attuazione delle misure.

40. Non è chiaro neanche l'ammontare complessivo di aiuti di Stato implicato. Sembrerebbe che, oltre a una garanzia su un prestito bancario di 4,75 milioni di EUR, l'impresa potrebbe beneficiare della ripianificazione di un debito verso il Tesoro pari a 1,5 milioni di EUR, le cui condizioni non sono state specificate.

41. Le previsioni presentate dall'impresa sollevano alcuni dubbi: non vi è, ad esempio, nessuna indagine di mercato a sostegno delle previsioni dell'impresa sull'evoluzione dei prezzi e dei volumi che ripristinerebbe la redditività.

42. Dal piano non emerge con certezza che l'aiuto sia limitato allo stretto necessario. Se l'impresa, stando alle sue stesse previsioni, in uno scenario normale tornerebbe redditizia già nel 2007 e nell'ipotesi pessimista nel 2010, la Commissione non vede perché la garanzia debba durare 17 anni. L'Italia ha argomentato a tale riguardo che la garanzia di 17 anni è necessaria affinché l'impresa, data l'attuale situazione finanziaria, ottenga il prestito, e che comunque la garanzia di Stato potrebbe essere sostituita da una garanzia privata una volta che l'impresa ridiventa redditizia. La Commissione trova però questa spiegazione ipotetica e la interpreta come un segno di mancanza di fiducia nelle possibilità dell'im-

presa di ripristinare la propria redditività entro il periodo indicato di 5 anni.

43. Inoltre, sulla base delle informazioni fornite, la Commissione ha dei dubbi su quale sia il reale contributo dell'impresa al piano di ristrutturazione. Secondo l'Italia, il contributo dell'impresa consisterebbe in un aumento di capitale di 600 000 EUR (apparentemente già effettuato), nella cessione delle attività non più necessarie al funzionamento dell'impresa (non specificato quali), insieme agli apporti futuri di nuovi soci (il cui esito sembra incerto). La fonte di questo aumento di capitale non è stata specificata, né è stato indicato se esso implica aiuti di Stato. Inoltre, i costi della ristrutturazione sono stati quantificati solo per il periodo 2007-2008 (1 160 000 EUR) e non è chiaro a quale tipo di investimento si riferiscano. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non è in grado di valutare il contributo proprio dell'impresa, in generale, e, in particolare, se esso rispetta le soglie di cui al punto 44 degli orientamenti.

44. Il piano risulta includere una ristrutturazione del personale, ma non è chiaro se si riferisca a riduzioni passate o future, né come verrà finanziata.

45. Infine, la Commissione ha dubbi su quali possano essere le misure compensative adeguate nella fattispecie. L'Italia ha menzionato una riduzione drastica della capacità di produzione interna dell'impresa, ma non è chiaro a quale riduzione di capacità di riferisca.

IV. CONCLUSIONI

46. Alla luce di quanto sopra esposto la Commissione conclude che l'aiuto per il salvataggio, nella misura limitata ai sei mesi, è compatibile col mercato comune. Per quanto riguarda la proroga dell'aiuto per il salvataggio al di là dei sei mesi, e sulla base del piano di ristrutturazione notificato, la Commissione esprime i propri dubbi in merito alla compatibilità dell'aiuto al salvataggio come aiuto alla ristrutturazione e in merito alla compatibilità dell'aiuto per la ristrutturazione notificato, e decide di avviare il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. La Commissione invita l'Italia a presentare osservazioni e a fornire tutte le informazioni che possono essere necessarie per valutare l'aiuto entro un mese dal ricevimento della presente lettera. Fra tali informazioni — ma senza limitarsi necessariamente ad esse — l'Italia deve:

a) fornire una previsione di mercato sulla base della quale la Commissione possa valutare se le previsioni dell'impresa sui volumi, i prezzi e i profitti sono appropriate, e maggiori dettagli su come l'impresa ha preparato le sue previsioni;

b) fornire un'indicazione chiara e concreta dei costi della ristrutturazione, delle fonti del finanziamento e delle misure d'aiuto previste, per permettere alla Commissione di valutare, fra l'altro, come sarà finanziato il piano e quale sarà il contributo dell'impresa;

- c) in tale contesto, chiarire se la ripianificazione del debito tributario di 1,5 milioni di EUR menzionata nella notifica comporta aiuti di Stato. Specificare, ad esempio, se la misura si applica su base non discriminatoria e se comporta il pagamento di interessi sul calendario ripianificato;
 - d) chiarire come la strategia dell'impresa verrà tradotta in misure concrete fornendo un calendario per l'attuazione delle misure;
 - e) chiarire quale sia l'obiettivo degli investimenti di 1,160 milioni di EUR;
 - f) chiarire la ristrutturazione del personale ed il relativo finanziamento;
 - g) spiegare perché la proroga del prestito per il salvataggio per 17 anni sia necessaria, e perché il prestito non possa essere rimborsato prima dei profitti previsti. In mancanza di una spiegazione accettabile la Commissione dovrà presumere che l'aiuto per la ristrutturazione vada oltre il minimo necessario;
 - h) chiarire quali siano le riduzioni di capacità previste dall'impresa e/o qualsiasi altra misura compensativa.
47. La Commissione invita l'Italia a inoltrare immediatamente una copia della presente lettera al beneficiario degli aiuti.
48. La Commissione richiama l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio stabilisce che ogni aiuto illegale può essere recuperato presso il beneficiario.
49. La Commissione comunica all'Italia che informerà le parti interessate mediante pubblicazione della presente lettera e di una sua sintesi sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essa informerà altresì le parti interessate dei paesi EFTA che hanno siglato l'accordo SEE, mediante pubblicazione della comunicazione nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e informerà l'Autorità di vigilanza dell'EFTA inviandole copia della presente lettera. Tali parti interessate saranno invitate a presentare osservazioni entro un mese dalla data di tale pubblicazione."
-